

**APPENDICE 1 – Nota di ARPAT “GESTIONE MATERIALE LEGNOSO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI CONNESSE A EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI”
(protocollo ARPAT n. 2015/0022828 del 03/04/2015)**



ARPAT
Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana
Direzione generale



N. Prot **Vedi segnatura informatica**
a mezzo: PEC

di DV.09.02/171/35

del 03/04/2015

Alla c.a.

Dr. Antonio Davide Barretta
Direttore Generale della Presidenza

E p.c.

Dr. Renata Laura Caselli
Responsabile Settore Rifiuti e Bonifiche

Regione Toscana

Pec: regione.toscana@postacert.toscana.it

Oggetto: gestione materiale legnoso derivante dalle operazioni connesse a eventi meteorologici straordinari.

In relazione a quanto emerso nella riunione del 1 aprile presso la Regione Toscana, convocata dal Dr. Antonio Davide Barretta, in particolare facendo riferimento alla richiesta rivolta a questa Agenzia di fornire indicazioni in merito alla gestione dei materiali legnosi derivanti dalle attività di intervento straordinarie a seguito dei recenti eventi meteorologici, si forniscono le valutazioni di ARPAT. Le stesse richiamano e integrano le indicazioni già diffuse alle strutture ARPAT con nota del 6 marzo, la stessa nota era stata portata a conoscenza della Responsabile del Settore Rifiuti e Bonifiche Dr. Renata Laura Caselli in data 9/3/2015 (ns. prot. 2015/15558).

I recenti eventi meteorologici straordinari hanno provocato la caduta di molti alberi, anche in ambito urbano in aree sia pubbliche che private e, per motivi di sicurezza, è necessario procedere allo loro rimozione con carattere di urgenza.

Sulla base di quanto previsto dal DLgs 152/06 (cd. Testo unico ambientale) all'art. 184 c. 2¹ il materiale legnoso derivante da tali aree dovrebbe essere gestito come rifiuto urbano. Mentre risulta escluso dalla gestione come rifiuti il materiale legnoso derivante da manutenzione agricola o forestale, a determinate condizioni che sono fissate dall'art. 185 c. 1 l. f².

1 **ART. 184 - Classificazione**

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

2 **ART. 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione**

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

Pagina 1 di 2



Organizzazione con Sistema di
gestione certificato da CERMET
Secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008
Registrazione n. 3198-A

Direzione generale

via N. Porpora 22 - 50144 Firenze - tel. 055.32061, fax 055.3206324
PEC: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it
www.arp.at.toscana.it - urp@arp.at.toscana.it - p.iva 04686190481

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arp.at.toscana.it/soddisfazione

L'articolo 183 D.Lgs. 152/2006 al c. 1, l. n³, riporta una definizione di gestione, che per effetto delle modifiche introdotte nel 2014, nella lettura applicativa di questa agenzia conduce alle seguenti valutazioni:

- il legname raccolto a seguito di particolari eventi atmosferici o meteorici in aree urbane, eventualmente frammisto a materiale di origine antropica, per non essere in toto considerato rifiuto deve essere sottoposto ad una preliminare operazione di cernita che porterà alla creazione di un deposito di solo legno, che è un bene e non un rifiuto, ed un deposito temporaneo di altro materiale di origine antropica che permane rifiuto e come tale andrà gestito. Rientrano in tale tipologia anche le parti radicali degli alberi, che potranno essere opportunamente avviate ad operazioni di recupero di rifiuti urbani (ad es. compostaggio previa cippatura);
- la raccolta *finale* del legno, separato da tutto il resto, pertanto non si configura come attività di gestione dei rifiuti;
- le operazioni di cernita preliminari alla raccolta finale devono durare "*un tempo tecnico strettamente necessario*", una volta superato il quale queste tornano ad essere attività di gestione di rifiuti;
- per la quantificazione del "*tempo tecnico strettamente necessario*", onde evitare l'abbandono dei rifiuti, si ritiene necessario che l'Ente competente si doti di un atto che individui le modalità di gestione di questa procedura ove siano definiti tempi e modalità, tale disciplina può essere prevista all'interno delle stesse ordinanze di Protezione Civile, anche se si configura come disciplina dell'applicazione della norma piuttosto come deroga dalla stessa.

Sulla base delle considerazioni precedenti, facendo anche riferimento ad un parere reso dal Direttore Generale di Ispra al MATTM il 9 gennaio 2014 (allegato), questa Agenzia si era già espressa in tal senso in data 19 settembre 2014 con un parere in risposta ad un quesito del Comune di Carrara relativo alla gestione dei materiali legnosi spiaggiati, tale parere era stato trasmesso anche ai competenti uffici della Regione Toscana.

Cordiali saluti

Andrea Poggi⁴
Direttore tecnico ARPAT

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

3 Art. 183 comma 1 - Definizioni

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. ((Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati));

4 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.